

**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N. 53 DELLA SEDUTA IN DATA 30.12.2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18.30** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione Montana. All'appello risultano:

cognome e nome	p.a.	q.r.	cognome e nome	p.a.	q.r.
BORGHI TIZIANO	Presente	2	RUFFINI ARONNE	Presente	2
FOGLI PATRICK	Presente	1	BIZZOCCHI ALBERTO	Presente	1
COSTI STEFANO	Presente	2	ROMITI MARCELLO	Presente	2
ZINI LUCA	Presente	1	COLORETTI MASSIMILIANO	Assente	1
BINI ENRICO	Presente	2			
DAVOLI ALESSANDRO	Assente	1			
RANIERO ANGELO					
CASONI SIMONE	Presente	2			
GIANSOLDATI DAVIDE	Presente	1			
CORREGGI MARCO FABIO	Presente	2			
BARGIACCHI PAOLO	Presente	1			
Totale	Presenti: 12		Quote Rappresentate: 19		Assenti: 2

E' presente il Presidente dell'Unione Montana, Manari Antonio ai sensi dell'art. 29 – comma 9 del vigente Statuto dell'Unione.

La seduta come da avviso di convocazione viene svolta in videoconferenza.

Assiste il Segretario dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano Sig. **MATTEO MARZILIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **LUCA ZINI, Presidente del Consiglio**, assunta la presidenza e riconosciuta, ai sensi dell'art. 20 – 1° comma del vigente Statuto, la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente argomento all'Ordine del Giorno, nominando Scrutatori i Consiglieri: **ALBERTO BIZZOCCHI, PATRICK FOGLI E SIMONE CASONI**

OGGETTO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO ESERCIZIO 2020.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



IL CONSIGLIO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

— esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

— ovvero, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del T.U.S.P., "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

PRESO ATTO che, sulla base dell'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P., i Comuni e le Unioni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione consiliare n. 33 del 29 settembre 2017



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



l'Unione Montana ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.;

- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dirette e indirette, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ove ricorrano i seguenti presupposti:

1) partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, e. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) sono riconducibili all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- ai sensi dell'articolo 26, comma 11 T.U.S.P., alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RILEVATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che l'Unione Montana alla data del 31/12/2019 deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Elenco societa' detenute direttamente	% quota di partecipazione	Attività svolta
LEPIDA SPA	0,0014	fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.
GAL Antico frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop a r.l.	2,77	Promozione e sviluppo zone montane

RICHIAMATO l'allegato B al presente atto "Relazione Tecnica alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175" che contiene la rendicontazione delle azioni di razionalizzazione effettuate sulla base di quanto deliberato dal Consiglio dell'Unione con l'atto n. 33 del 29.09.2017, effettuata in base al disposto dell'articolo 20 comma 4 il quale prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

DATO ATTO CHE:

- la revisione periodica delle partecipazioni, da redigere ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., riguarda anche le partecipazioni detenute indirettamente dall'ente locale, così come descritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g) che definisce la partecipazione indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";
- l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VIII, del 15 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e la deliberazione n. 87/2018/VSGO del 10 aprile 2018 della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, che ha esaminato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Reggio Emilia, hanno rilevato che l'ipotesi del controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate nella norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti;

RITENUTO conseguentemente di dare atto che L'Unione Montana non ha società a controllo pubblico;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che non occorre porre in essere alcun processo di razionalizzazione/contenimento, così come previsto nella citata deliberazione del Consiglio n. 33/2017;

PRESO ATTO di quanto sopra evidenziato relativamente alle azioni di razionalizzazione, Si da atto del mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette in quanto ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come dettagliato nell'allegato A:

- 1) - Lepida spa;
- 2) - GAL Antico frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop a r.l.

VISTI gli artt. 42, e. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

VISTO l'art 10 del TUSP "Alienazione di Partecipazioni sociali";

VISTO l'art. 175 del Dlgs. 267/2000;

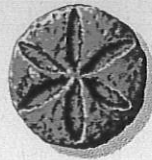
VISTO l'art. 42 comma 4 del Dlgs. 267/2000;

PRESO ATTO della discussione e delle dichiarazioni di voto riportate nell'allegato verbale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

con la seguente votazione espressa a scrutinio palese per alzata di mano:

- Consiglieri presenti n. **12** voti corrispondenti a n. **19**. quote rappresentate
- Consiglieri votanti n. **10**. corrispondenti a n. **17** quote rappresentate



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



- Consiglieri astenuti n. 2 (**Consiglieri Patrick Fogli e Davide Giansoldati**) corrispondenti a n. 2 quote rappresentate
- Consiglieri contrari n. 1. (**Consiglieri Alberto Bizzocchi**) corrispondente a n. 1 quota rappresentata
- Consiglieri a favore 9 corrispondenti a n. 16 quote rappresentate

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, come dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI MANTENERE**, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni dirette:
 - Lepida S.p.A.;
 - GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop a r.l.;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** della relazione tecnica alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come dettagliata nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli enti;
- 5) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

con la seguente votazione espressa a scrutinio palese per alzata di mano:

- Consiglieri presenti n. 12 voti corrispondenti a n. 19. quote rappresentate
- Consiglieri votanti n. 10. corrispondenti a n. 17 quote rappresentate
- Consiglieri astenuti n. 2 (**Consiglieri Patrick Fogli e Davide Giansoldati**) corrispondenti a n. 2 quote rappresentate
- Consiglieri contrari n. 1. (**Consiglieri Alberto Bizzocchi**) corrispondente a n. 1 quota rappresentata
- Consiglieri a favore 9 corrispondenti a n. 16 quote rappresentate

**DELIBERA,
INOLTRE**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000.

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO
REGGIANO**

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

ALLEGATO A

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le **partecipazioni detenute direttamente**

Partecipazioni dirette al 31/12/2019:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
LEPIDA SCPA	02770891204	0,0014	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop a r.l	02232330361	2,77	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente **scheda di dettaglio**.

Società non oggetto del piano di revisione periodica 2020

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 – pubblicata nella GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62 (legge di Bilancio 2019) al comma 724 ha aggiunto al comma 6 dell'articolo 26 del TUSP il seguente: "6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6" cioè ai Gruppi di Azione Locale (GAL). L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano detiene una partecipazione in GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc. coop. del 2,77%. La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP che prevede la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n.1303/2013. I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono i soggetti attuatori delle azioni di sviluppo locale partecipativo (Regolamento CE n.1303/2013 e Regolamento CE n.1305/2013). A seguito del riconoscimento, nella legge di bilancio 2019, della particolarità dei GAL rispetto al sistema delle partecipazioni pubbliche, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 bis, i GAL sono stati esclusi dall'applicazione dell'art. 20 e, quindi, per la partecipazione in GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop. a r.l. non verrà fatta una scheda analitica contenente una disamina della sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 20; tuttavia si conferma il mantenimento della partecipazione nella società in quanto l'attività svolta dalla medesima rientra nel comma 6 dell'art. 4 del TUSP.

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	LEPIDA SPA
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	BOLOGNA
Comune	BOLOGNA

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	J.61 - TELECOMUNICAZIONI
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	ANNO 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	597
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.160,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	4
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	45.640,00

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	88.539,00	538.915,00	309.150,00	457.200,00	184.920,00

ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI O DISTRETTI TECNOLOGICI

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	FATTURATO MEDIO
Fatturato	€ 60.510.381,00	€ 28.668.522,00	€ 28.228.448,00	€ 39.135.783,67

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,0014 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto - vincoli contrattuali
NOTE: CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO	

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA RETE REGIONALE A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA1, L.R. 11/2004
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	
Note	LA SOCIETÀ È STRETTAMENTE NECESSARIA PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI (ARTICOLO 4, COMMA 1) POSTO CHE VENGONO SVOLTE IN COERENZA CON I COMPITI E LE FUNZIONI ASSEGNATE AGLI ENTI LOCALI DALLA LR. 24/5/2004, N. 11 E DALLE AGENDE DIGITALI EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE E RISPETTA I PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 175/2016. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ CONSENTE L'OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI E PERMETTE DI REALIZZARE L'UNIFORMITÀ DELLA RETE INFORMATICA.

	LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, SOCIO DI MAGGIORANZA DELLA SOCIETÀ, FISSA CON PROPRI PROVVEDIMENTI GLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO.
--	---

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO
REGGIANO**

**RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

ALLEGATO B

PREMESSA

L'unione Montana Dei Comuni Dell'appennino Reggiano, come previsto dell'art. 24 T.U.S.P., ha provveduto ad effettuare come previsto dall'art.20 del T.U.S.P. ha provveduto ad approvare, in data 30/12/2019, con deliberazione consiliare n. 46, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione.

1)non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2)non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3)sono riconducibili all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Con deliberazione di Consiglio dell'Unione in data 30/12/2019, n. 46, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018, le seguenti società partecipate direttamente:

LE SOCIETA' DETENUTE DIRETTAMENTE

Elenco società detenute direttamente	% quota di partecipazione	ATTIVITA' SVOLTA
LEPIDA SPA	0,0014	fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.
GAL Antico frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop a r.l.	2,77	. Promozione e sviluppo zone montane

SOCIETA' NON INDICATE NEL PIANO

La presente Relazione Tecnica così come prevista dall'articolo 20 comma 4 del TUSP rappresenta una relazione sullo stato d'attuazione della revisione straordinaria che, così come deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 33/2017, non prevede di porre in essere nessuna attività razionalizzazione/contenimenti e si dava atto che resta confermato lo scioglimento in essere della società Matilde di Canossa srl, per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, come già previsto nel piano operativo di razionalizzazione adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 10/04/2015 e nella deliberazione consiliare n. 33 del 29/09/2017;

Società non oggetto del piano di revisione periodica 2019

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 – pubblicata nella GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62 (legge di Bilancio 2019) al comma 724 ha aggiunto al comma 6 dell'articolo 26 del TUSP il seguente: "6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6" cioè ai Gruppi di Azione Locale (GAL). L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano detiene una partecipazione in GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc. coop. del 2,77%. La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP che prevede la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n.1303/2013. I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono i soggetti attuatori delle azioni di sviluppo locale partecipativo (Regolamento CE n.1303/2013 e Regolamento CE n.1305/2013). A seguito del riconoscimento, nella legge di bilancio 2019, della particolarità dei GAL rispetto al sistema delle partecipazioni pubbliche, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 bis, i GAL sono stati esclusi dall'applicazione dell'art. 20 e, quindi, per la partecipazione in GAL Antico Frignano non verrà fatta una scheda analitica contenente una disamina della sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 20; tuttavia si conferma il mantenimento della partecipazione nella società in quanto l'attività svolta dalla medesima rientra nel comma 6 dell'art. 4 del TUSP.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Il Presidente del Consiglio introduce in discussione il punto n. **10 dell'OdG**, avente ad oggetto: **"RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO – ESERCIZIO 2020"**.

LUCA ZINI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Presenta il punto Federica Casini.

FEDERICA CASINI RESPONSABILE SERVIZI AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DEL SAPERE, SOCIALE E PROMOZIONE TURISICA - Questa è la revisione periodica obbligatoria da parte di tutti gli enti locali rispetto alle partecipazioni dirette e indirette dell'Unione Montana, in questo caso, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, rispetto alla situazione dello scorso anno non cambia nulla nel senso che le partecipazioni dirette detenute dall'Unione Montana continuano a essere quelle in Lepida Scpa e nel Gal antico Frignano e Appennino Reggiano.

L'unica cosa che cambia rispetto allo scorso anno è la quota di partecipazione in Lepida Scpa che passa dallo 0,0015 allo 0,0014.

Questa variazione è legata al processo di fusione che si è verificato tra Lepida Spa e Cup 2000 .

Non si ravvisano neanche quest'anno necessità di porre in essere alcun processo di razionalizzazione in quanto le due società continuano a rientrare nel perimetro delle attività previste dal Testo Unico.

Nelle schede analitiche di dettaglio delle società partecipate vedete solamente quella di Lepida Scpa in quanto il Gal è riconosciuto dalla legge bilancio 2019 come ente particolare rispetto al sistema delle partecipazioni pubbliche, per cui pur rientrando nel perimetro di partecipazione consentita non ha gli obblighi dell'articolo 20 del Testo unico e quindi non è necessaria la scheda di dettaglio.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



LUCA ZINI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Ci sono interventi? No. Procediamo alla votazione.

MATTEO MARZILIANO SEGRETARIO - Procede alla votazione per appello nominale.

Passiamo all'immediata eseguibilità.

Il Segretario procede alla votazione dell'immediata eseguibilità.

LUCA ZINI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -16 quote a favore, una contraria e 2 astenute.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Luca Zini

IL SEGRETARIO

F.to MATTEO MARZILIANO

**Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
Castelnovo ne' Monti (R.E.)**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 – 1° comma dello Statuto dell'Ente, all'Albo Pretorio di questa Unione Montana il giorno 25.02.2021 e vi rimarrà fino al 12.03.2021.

Addì 25.02.2021

IL SEGRETARIO

F.to MATTEO MARZILIANO

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì, 25.02.2021



IL SEGRETARIO
MATTEO MARZILIANO

**Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
Castelnovo ne' Monti (R.E.)**

☐ La presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in data _____, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO
MATTEO MARZILIANO